



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

**Lettera Circolare
Prot. n. P718/4118 sott. 20/C
Allegati n° 2 (due)
Roma, 27 marzo 1997**

OGGETTO: D.M. 22.2.96 n, 261. Chiarimenti sul termine capienza di un locale di un pubblico spettacolo e trattenimento.

Sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti da parte di Prefetture e di Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, intesi a chiarire il termine "capienza" riportato nel testo del decreto di cui in oggetto.

Al riguardo si precisa che la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l'affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.

Al riguardo si uniscono le note di risposta ad analoghi quesiti pervenuti dalle Prefetture di Catania e Cremona.

ALLEGATO "1"

Lettera Circolare Prot. n. P718/4118
sott. 20/C del 27 marzo 1997

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Prot. n. P2733/4118 sott. 20/C Roma, 23 dicembre 1996**

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 1996, n° 261 - precisazioni

Con riferimento alla nota di questa Amministrazione prot. n. P2007/4118 sott. 20/C del 17 ottobre 1996, inviata a codesta Prefettura, sono pervenute notizie dalle quali emergerebbe che una non corretta interpretazione del contenuto della nota stessa, stia inducendo ad una errata applicazione del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261.

Al riguardo, si ribadisce che il servizio di vigilanza antincendi da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3, del citato regolamento, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite in relazione alle varie tipologie di attività.



ALLEGATO "2"

Lettera Circolare Prot. n. P718/4118
sott. 20/C del 27 marzo 1997

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali
Prot. n. P110/4118 sott. 20/C Roma, 6 febbraio 1997**

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 - Quesito

In relazione al quesito formulato si comunica che il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco, sui luoghi di spettacolo e trattenimento, deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle attività elencate all'art. 4, comma 3, del regolamento emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, nei casi in cui la capienza autorizzata dalla Commissione provinciale di vigilanza superi le soglie ivi stabilite, in relazione alle varie tipologie di attività.